

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1268} —

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TRANTINO**

Modifica all'articolo 708 del codice di procedura civile in materia di nomina di un curatore speciale per la tutela dei minori nei procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi

Presentata il 10 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando i disaccordi che portano alla separazione di una coppia non incidono sui ruoli di padre e di madre, perché nell'inevitabile contrasto i genitori privilegiano la loro funzione nei confronti dei figli, e si arriva alla scelta dolorosa ma responsabile della separazione consensuale, nessun problema sorge per quanto riguarda l'affidamento dei minori.

Ma allorché la coppia, per la rottura quasi sempre unilaterale di un rapporto, che trova l'altro restio, pronto ad usare i figli come ricatto economico, affettivo e sociale, ha necessità di lasciare al giudice l'obbligo di decidere sull'affidamento dei figli, è doveroso aiutare il giudice nella sua scelta.

La necessità di decidere tra due verità proposte dai genitori che tendono ad utilizzare il bambino per esprimere la loro conflittualità e si distruggono a vicenda presentandosi sempre come vittime e mai come colpevoli, impone che nella separazione giudiziale dei coniugi il giudice sia aiutato da un curatore che abbia ampia facoltà di indagine sia nei rapporti genitori-figli, che in quelli con i nonni, con gli insegnanti e con l'ambiente in cui i minori vivono.

La nomina di questo curatore si impone anche quando il giudice ordinario è chiamato a modificare le condizioni inerenti all'affidamento della prole stabilite con la separazione consensuale omologata, con la separazione giudiziale, con la sentenza di divorzio o con il provvedimento

previsto dall'articolo 129 del codice civile, questioni tutte riservate alla competenza del tribunale ordinario, dalla sentenza a sezioni unite della Cassazione civile del 2 marzo 1983.

Questa possibilità di servirsi di organi ausiliari deve essere un obbligo per il giudice che deve adottare i provvedimenti riguardanti i minori. Nasce così una figura umana e giuridica essenziale, che, conven-

zionalmente, potremmo definire « l'avvocato del bambino ».

I servizi sociali istituiti presso i comuni possono offrire elementi idonei e qualificati per tali adempimenti.

Tenuto conto quindi delle esposte considerazioni, appare opportuno che il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile sia modificato nel modo proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il presidente dà, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, e nomina, ove necessario, un curatore speciale con il compito di assistere i minori come consulente tecnico del giudice istruttore ».

ART. 2.

1. Presso le cancellerie dei tribunali ordinari è istituito un elenco dei curatori nominati dal presidente del tribunale, scelti tra gli assistenti sociali con più di dieci anni di esperienza nell'ambito dei servizi sociali.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009660